fuori collana

Il lavoro ripudia la guerra

Giovanni Orlandini e Marco Tufo
11 Settembre 2026



Il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali ha da sempre segnato la storia del movimento sindacale, ben prima che questo principio venisse iscritto nella nostra Carta costituzionale. Non sorprende allora che le crisi belliche in atto abbiano prodotto una forte mobilitazione da parte del mondo sindacale sia in Italia che all'estero (Tufo 2026).

Scioperi e azioni collettive nel 2025-2026

Tale mobilitazione nel nostro paese ha avuto la sua più significativa concretizzazione negli scioperi generali proclamati dalla CGIL (19 settembre 2025) e dal sindacalismo di base (USB, Cobas, Si Cobas, 22 settembre 2025) in difesa del popolo palestinese e a sostegno della Global Sumud Flottilla; scioperi poi confluiti nella grande agitazione unitaria del 3 ottobre 2025.

A tali iniziative si sono affiancate iniziative collettive e azioni di boicottaggio nei trasporti e nella logistica, finalizzate a ostacolare il transito di materiale bellico (come il blocco ferroviario, avvenuto a Livorno e Pisa nel marzo 2026, delle armi sbarcate a Piombino e destinate al Friuli). Le azioni di boicottaggio verso il traffico di armi via mare ha acquisito perfino una dimensione internazionale con lo sciopero dei portuali del 6 febbraio 2026 promosso da USB in Italia (nei porti di

Genova, Livorno, Trieste, Civitavecchia e in altri scali) assieme a sigle estere quali Enedep (Grecia), Lab (Paesi Baschi), Liman-Is (Turchia) e ODT (Marocco).

Lo svuotamento del diritto di sciopero come strumento di partecipazione democratica

Come noto in Italia lo sciopero è un diritto costituzionale sancito dall'art. 40 della Costituzione. La risposta dell'ordinamento giuridico alla mobilitazione sindacale contro la guerra dimostra però come la norma costituzionale può essere svuotata di significato quando il conflitto esce dai tradizionali ambiti delle rivendicazioni "contrattuali" e acquista un valore ed una portata politica, diventando strumento di partecipazione democratica contro le politiche di guerra.

Chi più ha contribuito a contrastare un simile utilizzo dell'arma del conflitto sindacale è stata la Commissione di garanzia, l'*Autorithy* deputata a vigilare sul rispetto della legge 146/90 sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Le norme previste dalla legge a tutela degli utenti si sono così tradotte in uno strumento di compressione degli spazi democratici di azione pacifista, producendo uno stravolgimento dei principi costituzionali cui pure questa legge si ispira. Ciò è tanto più opinabile se si considera che lo sciopero per motivi politici è stato legittimato dalla Corte costituzionale sin dagli anni Settanta (cfr. C. cost. nn. 290/1974 e 276/1993; Calafà 2026) ed ha trovato piena tutela nell'art. 40 Cost., anche sotto il profilo civilistico, proprio in relazione allo sciopero contro la guerra (Cass. n. 16515/2004). Ma la Commissione è intervenuta non contestando l'inquadramento nell'art. 40 Cost. delle iniziative collettive contro la guerra, bensì appunto sanzionando la violazione dei vincoli procedurali posti dalla l. n. 146/90.

L'operato dalla Commissione di garanzia chiama in causa anche il ruolo delle *Authority* nel nostro ordinamento e la loro supposta natura di organismi tecnici, cioè politicamente "neutrali" e *super-partes*. Una natura smentita in questo caso dall'origine di fatto "governativa" delle nomine dei componenti della Commissione, scelti per legge su indicazione dei Presidenti di Camera e Senato.

La Commissione di garanzia e il "principio pacifista"

Il primo significativo intervento censorio della Commissione è maturato in occasione dello sciopero generale del 3 ottobre 2025. L'astensione, estesa ai servizi pubblici essenziali, è stata ritenuta illegittima (con conseguente pesanti sanzioni economiche per i sindacati) perché proclamato senza rispettare il

preavviso di legge (10 giorni) e i c.d. obblighi di rarefazione (l'intervallo tra uno sciopero e l'altro nello stesso settore). La legge in realtà riconosce che sia possibile eccezionalmente non rispettare gli stringenti vincoli procedurali che essa detta a tutela degli utenti dei servizi, qualora l'azione sindacale sia attuata in «difesa dell'ordine costituzionale» o per reagire a «gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori» (art. 2, comma 7, l. n. 146/90). Proprio su questa deroga confidavano i sindacati, ma la Commissione ne ha escluso l'invocabilità sulla base di una sua interpretazione talmente restrittiva da privarla del tutto di senso. Secondo l'*Authority*, infatti, la difesa dell'ordine costituzionale legittimerebbe lo sciopero immediato (cioè senza preavviso) solo a fronte di pericoli di sovvertimento del sistema democratico, cioè in pratica per sventare un colpo di Stato! D'altra parte, lo sciopero a tutela dell'incolumità dei lavoratori presupporrebbe un nesso di causalità con la prestazione lavorativa e con la sfera di imputabilità del datore di lavoro, evidentemente inesistente nel caso di sciopero contro la guerra (Indicazioni immediate nn. 3001-3010 del 2 ottobre 2025; Delibere nn. 383-388 del 21 ottobre 2025).

Simili interpretazioni restrittive della legge (di per sé in vero estremamente limitante gli spazi del conflitto sindacale) non solo appaiono distoniche rispetto al quadro costituzionale, ma contraddicono i precedenti giurisprudenziali e gli orientamenti sino ad oggi adottati della stessa Commissione. All'epoca del conflitto in Kosovo, la Cassazione (sent. n. 16515/2004) chiarì infatti che l'"ordine costituzionale" include i principi fondamentali dell'ordinamento, primo fra tutti l'art. 11 Cost. ("principio pacifista"), ai sensi del quale l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa e mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Dal canto suo, la Commissione, nei primi anni 2000, aveva ricondotto le proteste contro la guerra balcanica all'art. 2, comma 7 (Delibere nn. 43, 90, 137 e 162 del 2000) o comunque evitato l'irrogazione di sanzioni (Delibera n. 510/2003). Al contrario, per il 3 ottobre 2025 sono state inflitte ai proclamanti sanzioni pecuniarie e la sospensione dei contributi sindacali (Delibere nn. 490-494 del 18 dicembre 2025). Il che testimonia quanto il cambiamento del clima politico influenzi il modo con cui la legge è interpretata dagli organismi chiamati ad applicarla.

Il commercio di armi è un servizio pubblico essenziale?

Analoghi orientamenti repressivi nei confronti del conflitto emergono dal modo con cui la Commissione ha risposto ai blocchi della movimentazione di carichi

bellici in nodi logistici strategici.

Emblematico è il caso dell'Aeroporto civile di Brescia-Montichiari ove, il 24 giugno 2025, i sindacati di base proclamavano per l'indomani uno sciopero a seguito dell'annuncio dell'arrivo di armi ricevuto in serata. La Commissione (Indicazione immediata n. 2680/25) intimava la revoca dell'astensione, qualificando lo scarico e carico di materiale bellico quale servizio pubblico essenziale, in quanto attività strumentale e accessoria al servizio finale di trasporto aereo. L'assimilazione desta perplessità: l'art. 1, comma 1, l. n. 146/1990 àncora la nozione di servizio essenziale a una lista tassativa di diritti primari (vita, salute, libertà, sicurezza, circolazione, assistenza, previdenza, istruzione, comunicazione), con i quali la circolazione di armamenti non condivide alcuna affinità assiologica, palesandosi semmai in contrasto con tali tutele e con l'art. 11 Cost.

L'*Authority* è intervenuta anche per impedire l'effettuazione dello sciopero "internazionale" dei porti, proclamato per il 6 febbraio 2026 (Indicazione immediata n. 91/26). A poco è servito che la proclamazione avvenisse seguendo le regole della l. n. 146/1990, atteso che la Commissione contestava ai sindacati di non poter limitare lo sciopero al solo scarico e carico di armi, poiché l'intero settore del trasporto marittimo è incluso nei servizi essenziali. Del resto, questo intervento della Commissione nasconde il sospetto che una simile azione collettiva possa sostanziarsi in uno "sciopero delle mansioni", e cioè in un rifiuto selettivo di svolgere determinate attività, operazione che la giurisprudenza ha tradizionalmente considerato un inadempimento contrattuale (v. ad esempio Cass. n. 25817/2014), sebbene negli ultimi anni la Cassazione abbia legittimato, come espressione del principio di libertà sindacale *ex* art. 39, comma 1, Cost., forme di astensione parziale dal lavoro (v. Cass. nn. 12269, 9526 e 9538 del 2025).

Lo sciopero contro la guerra e l'attualità della Costituzione

Le vicende descritte dimostrano che il potere discrezionale della Commissione di garanzia può condurre a esiti paradossali, se esercitato senza tener in debito conto i principi costituzionali (Campanella 2025). Non è un caso che con deliberazione n. 26/88 dell'11 marzo 2026 l'*Authority* abbia ricompreso tra i servizi essenziali tutte le attività di logistica strumentali al trasporto di merci su gomma qualora riguardino "energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità", senza che possa essere esclusa l'applicazione della l. n. 146

nell'ipotesi in cui l'azienda movimenti anche beni di altro tipo. E neppure è un caso che, con decisione del 13 marzo 2026 adottata su reclamo n. 208/2022 del sindacato USB, il Comitato Europeo dei Diritti Sociali, garante della Carta sociale europea, abbia sanzionato la legge italiana, tra l'altro, proprio per l'ampia discrezionalità che attribuisce alla Commissione, la quale finisce per comprimere eccessivamente il diritto di sciopero (v. Orlandini e Tufo 2026; Recchia 2026).

A fronte di tali rigidità, sul piano giudiziale i sindacati di base sperimentano nuove strategie incentrate sull'obiezione di coscienza del singolo lavoratore. Si tratta però di una strategia rischiosa che può esporre i lavoratori a gravi sanzioni disciplinari, perché fondata su deboli basi giuridiche. La via per legittimare simili condotte passa infatti dalla valorizzazione dell'istituto dell'"accomodamento ragionevole", ad oggi previsto solo per contrastare le discriminazioni per disabilità: il datore di lavoro sarebbe gravato dell'onere organizzativo di rispettare i convincimenti etico-politici del dipendente, dovendo prevenire discriminazioni conformemente alla giurisprudenza italiana e sovranazionale (CeInG 2025).

La difesa del conflitto sindacale come strumento di contrasto alle politiche di guerra resta dunque estremamente complessa. Del resto, gli spazi dell'azione collettiva sono oggi compressi anche dalle nuove norme previste dai c.d. decreti sicurezza adottati dall'attuale governo, in particolare quelle che puniscono severamente, mediante sanzioni penali e con multe molto onerose, i blocchi alla circolazione, sia su strada sia su rotaia e le manifestazioni non autorizzate. Per questo motivo, ad esempio, è stato sanzionato recentemente un sindacalista che, in occasione di una manifestazione, aveva cercato di impedire il transito dal porto di Livorno di una nave carica di armi destinate alla base Nato di Camp Darby.

La risposta a simili derive autoritarie che accompagnano le politiche belliciste in atto non può che passare dalla valorizzazione dei principi costituzionali e chiama in causa il ruolo dei giudici (e, specialmente, della Corte costituzionale), chiamati a verificare se il bilanciamento di interessi operato dal legislatore sia oggi rispettoso non solo della libertà sindacale e del diritto di sciopero ma anche del principio "pacifista" del ripudio della guerra su cui il nostro ordinamento repubblicano è stato costruito.

Testi di riferimento

Calafà, *Conflitti e sciopero-libertà*, in *Lavoro e diritto*, 2026, n. 1, pp. 27 ss.

Campanella, *Lo sciopero nei servizi pubblici e nei settori ad alta conflittualità intersindacale: quali regole*, in Carabelli, Lassandari e Scarpelli (a cura di), *Democrazia sindacale, rappresentanza e conflitto: soggetti, regole, problemi*, *Quaderni RGL*, 2025, n. 11-4, pp. 204 ss.

CeInG (Centro di Iniziativa Giuridica), *Il lavoro ripudia la guerra. Manifesto per un diritto del lavoro della pace*, 2025.

Orlandini e Tufo, *The Italian law on strikes in essential services does not comply with the European Social Charter: which consequences?*, in *Open*, 2026, n. 1, pp. 247 ss.

Recchia, *Chi ha davvero paura dello sciopero nei servizi pubblici essenziali?*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2026, n. 2.

Tufo, *Sciopero e guerra*, in *RGL* (in corso di pubblicazione).